

poi acquisito da [REDACTED] In particolare, il predetto rapporto contrattuale presentava un andamento irregolare e, visto il perdurante stato di morosità, si verificava il passaggio in sofferenza dello stesso.

[REDACTED] [REDACTED] si opponeva al decreto ingiuntivo, lamentando l'inadeguatezza della documentazione posta a sostegno della pretesa creditizia, la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] in ragione della insufficiente individuazione del rapporto contrattuale n. 10248204 tra quelli oggetto della cessione in blocco a parte opposta.

Si costituiva [REDACTED] chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione per il mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma – maggiore o minore – risultante dall'attività istruttoria.

All'udienza del 2 ottobre 2019, il giudice mandava le parti in mediazione obbligatoria rinviando all'udienza del 7 maggio 2020, differita in ragione dell'attuale emergenza epidemiologica.

All'udienza del 9 luglio 2020, le parti rappresentavano il mancato esperimento della procedura di mediazione.

All'udienza del 3 febbraio 2021, l'Avv. [REDACTED] chiedeva di essere rimesso in termini per svolgere la mediazione obbligatoria.

Il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando all'esito i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La causa deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; si verte infatti in materia di contratti bancari. Con la sentenza n. 19596/2020, le Sezioni unite hanno affermato che procedimenti instaurati con ricorso per ingiunzione incombe sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di attivarsi al fine di esperire detta procedura. In tal senso è stato affermato che *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”*.

Ritiene il giudice che, essendo il termine già stato concesso con ordinanza del 2 ottobre 2019, non vi sia spazio per la concessione di ulteriore termine né per la remissione in termine non vertendosi, per stessa ammissione delle parti, nell'ambito applicativo di cui all'art. 153 II c.p.c. Ne consegue, in



applicazione dei principi giurisprudenziali sopra compendati, l'improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Considerati i dubbi interpretativi esistenti in materia e in considerazione della novità della questione, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da [REDACTED] e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 22156 emesso dal Tribunale di Roma il 16 ottobre 2018;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Roma il 28/04/2021

Il Giudice

Andrea Postiglione

